

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”

- Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300076. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, n. 3264 del 28 dicembre 2021.

G011_2023 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co. 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 finalizzata alla fornitura di n. 8 Server rack e di n. 2 Switch Ethernet con le caratteristiche previste nel capitolato d’appalto nell’ambito del progetto ITACA.SB, per un importo soggetto a ribasso di € 206.000,00 iva esclusa – non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso –

CIG 997333613B

CUP B53C22001790006

RUP dott. Vincenzo Laveglia

SCRITTURA PRIVATA

TRA

La Società VAR Group S.P.A. con sede in Empoli, via Piovola 138 50053, p. Iva e CF 03301640482 (nel prosieguo anche *Appaltatore, Operatore economico, Affidatario, Fornitore*), in persona della Legale rappresentante e Amministratrice delegata dott. Francesca Moriani, domiciliata per il presente Contratto presso la sede legale della Società;

E

L'Università degli Studi di Firenze (nel prosieguo anche *Stazione appaltante, Amministrazione*), con sede legale in Firenze, p.zza San Marco n. 4, p.iva 01279680480, legalmente rappresentata per il presente Contratto dal Dirigente dott. Massimo Benedetti, domiciliato presso la sede legale della Stazione appaltante.

PREMESSO

- i. che il presente Contratto rientra all'interno del Budget del progetto ITACA.SB, CUP B53C22001790006, a valere sul PNRR, Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU;
- ii. il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento n. 115 del 21/06/2022 concesso per il progetto "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC" a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, CUP B53C22001790006;
- iii. la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10.03.2023 con la quale è stata disposta la nomina della Prof.ssa Roberta Pierattelli come Referente Scientifico del Progetto ITACA.SB per il Dipartimento di Chimica;
- iv. la delibera del Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10/03/2023, in cui il Consiglio di Dipartimento si impegna ad accogliere le attività del progetto ITACA.SB, e favorirne la realizzazione al fine del perseguimento degli obiettivi in esso riportati;

- v. la relazione del RUP trasmessa all'UP Centrale Acquisti di Ateneo e assunta al prot. n. 199954 del 08/09/2023;
- vi. il decreto dirigenziale n. 1510, prot. n. 242698 del 13/10/2023, pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo con il rep. n. 11962/2023, prot. n. 242718 del 13/10/2023, di indizione, ai sensi dell'art. 50 co. 4 del d.lgs. 36/2023, della procedura negoziata in oggetto mediante R.D.O. MEPA da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- vii. che la gara d'appalto è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA, il 13/10/2023 con ID 3777340 il 29/09/2022, con termine di scadenza per le presentazioni delle offerte fino al 23/10/2023 ore 12:00;
- viii. che con decreto dirigenziale rep. n. 1718/2023, prot. n. 275383 del 15/11/2023, pubblicato in Albo ufficiale al rep. n. 13701/2023, prot. n. 275396, la procedura negoziata è stata aggiudicata alla Società Var Group SPA, p. iva 03301640482, che ha offerto il ribasso percentuale del 16,20% sull'importo posto a base di gara (**Allegato n. 3**), per un importo contrattuale al netto di IVA di **euro 172.628,00**, non è prevista la remunerazione di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ix. che, ai sensi del co. 3 lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
- x. che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati espletati, con esito di regolarità, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione;

- xi. la copertura finanziaria della spesa, che la spesa per la stipula del contratto d'appalto trova copertura finanziaria nei seguenti fondi:
PNRR_ITACA_COSTI_Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione dell'Università di Firenze;;
- xii. l'acquisto in oggetto è coerente con la programmazione di dettaglio della M04.C02. Linea di Investimento 3.1 e con il cronoprogramma dell'intervento e del Progetto di riferimento, contribuisce al principio del tagging previsti dalla misura;
- xiii. che l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, la "garanzia definitiva", sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, il giorno 22/11/2023, per un importo garantito pari a € 8.631,40, presso Revo Insurance SPA (**Allegato 2**), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che resta acquisito agli atti;
- xiv. che l'Affidatario, in relazione all'art. 47 co. 2 del DL n. 77/2021, occupando oltre 50 dipendenti, ha prodotto copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità;
- xv. che l'Affidatario, ai sensi del co. 4 e del co. 7 dell'art. 47 del DL 77/2021, si impegna ad assicurare, il rispetto della quota del 30% delle nuove assunzioni, da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto e necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, sia dei lavoratori

giovani sia delle lavoratrici, nel rispetto di quanto indicato nelle prefate disposizioni e del DPCM 07/12/2021, recante *Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*;

xvi. che, l’Affidatario, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH ha prodotto la scheda tecnica n. 03/Checklist n.3, nella quale ricade la tipologia del bene in narrativa, quale schema di controllo in riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell’intervento nel rispetto del principio orizzontale del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, del Regolamento UE 241/2021 e della Circolare del MEF n. 33 del 13.10.2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

xvii. che l’Affidatario ha reso la dichiarazione sul c.d. titolare effettivo e sull’assenza di conflitto di interesse;

xviii. che l’Affidatario ha individuato nella persona del sig. Massimo Alfieri il soggetto referente per l’esecuzione del presente contratto.

xix. che le Parti danno atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.lgs. 159/2011 e che è intenzione delle Parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Valore delle premesse e degli Allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I – DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 2-Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto l'Università acquista dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, la fornitura composta da:

La fornitura si compone di n. 8 server rack e di n. 2 switch ethernet.

L'Appaltatore si impegna a eseguire il contratto con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, Capitolato e Allegati

Art. 3 - Caratteristiche della Fornitura

Le caratteristiche tecniche e la relativa articolazione della fornitura, sono meglio descritte nella Capitolato d'appalto, **Allegato n. 1**, costituente parte integrante e sostanziale del presente Contratto e a cui le Parti, a tale scopo, espressamente rinviano.

Art. 4 Finalità e coerenza della fornitura con i principi del PNRR

Tutte le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle

vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n.80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;

Inoltre è richiesto che le apparecchiature siano conformi a quanto riportato nella Scheda n. 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”, della Circolare RGS n. 32/2021. Qualora richiesto, il fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni contraenti eventuale documentazione aggiuntiva necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui alla circolare sopra menzionata, anche in virtù di eventuali modifiche in corso di vigenza contrattuale.

La fornitura richiesta:

- è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;

- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;

- è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU per il progetto “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC”;

- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;

- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;

- contribuisce al principio del tagging digitale;

- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;

- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;

- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC” e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.

Art. 5 - Valore del contratto

L'importo della fornitura è complessivamente di € 172.628,00 IVA esclusa.

Non sussistono costi per la sicurezza e in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. L'importo

si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, ivi comprese le attività di installazione e collaudo. Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento, l'installazione e la collocazione nei locali di destinazione.

Art. 6 - Garanzia della Fornitura

Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla "data di accettazione delle apparecchiature", provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. La Garanzia copre tutti i costi necessari per la rimessa in pristino della fornitura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi dei materiali, dei pezzi di ricambio (esclusi i materiali di consumo), i costi della manodopera e gli eventuali costi dell'intervento dei tecnici manutentori specializzati.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi..

Il personale incaricato dell'assistenza tecnica dovrà essere idoneo, dal punto di vista sanitario (art.41 del D. Lgs. 81/08) all'attività lavorativa e dovrà possedere una preparazione professionale specifica per l'attività cui sono addetti.

Art. 7 Certificazione CE.

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm.ii..

Art. 8 Criteri e modalità di controllo della Fornitura

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP.

Dopo la consegna e l'installazione, ma prima del pagamento della fattura, il DEC, ove nominato, previo accertamento dell'esecuzione del contratto procederà alla verifica di conformità, il RUP a fronte della verifica di conformità del DEC, accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità, qualità e rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente Contratto e negli Allegati.

Art. 9 Luogo e termini di consegna

il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino – Firenze.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..). Diversamente da quanto previsto nel capitolato d'appalto la fornitura, in totale conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.

I termini decorrono dal giorno successivo a quello della stipula del contratto/verbale di avvio dell'esecuzione.

I termini come indicati consentiranno di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna e tutto quanto necessario all'installazione della strumentazione ed alla sua messa in servizio dovrà essere opportunamente e preventivamente concordato con il RUP;

Art. 10 Responsabilità e Assicurazioni

L'Affidatario esonera espressamente l'Ateneo da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte a causa dell'installazione, collaudo o interventi tecnici, anche fuori garanzia, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Ateneo che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli obblighi assunti.

Resta a carico dell'Affidatario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Ateneo risultassero causati dal personale dell'Affidatario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

L'Affidatario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Università da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili all'Affidatario medesimo.

CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Art. 11 – Obblighi dell'Affidatario

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d'arte e perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente Contratto.

Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresì a rilasciare la seguente

documentazione, così come di seguito elencata non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;

- certificati di omologazione “CE”;

- schede tecniche;

- manuali di istruzioni e d’uso:

- altro

Art. 12 Vizi della Fornitura

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al presente Contratto di appalto.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare

modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, l'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo,
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 13 Penali.

13.1 Ritardi nella consegna della Fornitura

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

13.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento per maggiori e ulteriori danni, applicherà al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

13.3 Eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di conformità, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC al domicilio digitale

dell'Appaltatore. Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa. Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1‰ dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

13.4 Violazioni delle prescrizioni dell'art. 47, D.L. n. 77/21

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall'art.47, comma 3, comma 3-bis, da parte del fornitore, si applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13.5 Applicazione delle penali

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso

tale termine la Stazione appaltante potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 14 Regolare esecuzione

A seguito dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente atto dall'Affidatario e prima del pagamento della fattura, il RUP rilascia l'attestazione di regolare esecuzione, previa verifica della conformità della fornitura consegnata, installata e collaudata dal personale tecnico dell'Affidatario.

Art. 15 Garanzia definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'affidatario ha prestato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia corrispondente al 5% dell'importo contrattuale, il giorno 22/11/2023, per un importo garantito pari a € 8.631,40, presso Revo Insurance SPA (**Allegato 2**), in favore della Stazione appaltante.

Art. 16 Fatturazione

Il corrispettivo verrà erogato in un'unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CUP B53C22001790006

CIG: 997333613B

PNRR M4 C2 - Linea di Investimento 3.1 - ITACA.SB Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC Avviso n. 3264 del 28/12/2021.

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

Art. 17 Tracciabilità dei Flussi finanziari

L'Appaltatore, ove applicabile in base al principio di territorialità, assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Art. 18 Modifiche al Contratto di appalto

Le modifiche al presente Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti degli art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Art. 19 Decadenza, Revoca e Recesso del Contratto

Fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., le cause di risoluzione e recesso del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dagli artt. 122 e 123 del d.lgs. 36/2023, oltre e specificamente alle seguenti, che si intendono espressamente accettate dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente Contratto:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del Patto d'integrità e/o del Protocollo di Legalità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche

parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;

c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Nel caso in cui la risoluzione del Contratto avvenisse per gravi violazione degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione della prestazione, prestazione non conforme ai requisiti minimi o per colpa dell'Operatore economico) ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'operatore economico.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del c.c. e dal Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023-

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa

Nelle ipotesi di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre che nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del procedimento a mezzo di

comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio digitale dell’Affidatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. frode nella esecuzione del contratto;
2. stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
3. revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;
4. esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
6. reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura e del servizio di assistenza tecnica in garanzia;
7. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione della fornitura e del servizio di assistenza tecnica in garanzia;
8. scioglimento o cessazione della Società;
9. mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti;

10. manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;

11. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2020 n. 136;

12. Violazione delle norme del Patto di Integrità e del Protocollo di Legalità, sottoscritti per presa visione ed accettazione e costituente parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati;

13. Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario, oltre all'immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione appaltante dovrà sostenere.

Le presenti clausole si intendono espressamente accettate con la sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 21 – Cessione del Contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della garanzia definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla Stazione appaltante.

Art. 22 – Cessione del credito

La cessione del credito è ammessa ai sensi dell'art. 120 co. 12 del d.lgs. 36/2023. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 23 – Subappalto

Al subappalto si applicano le disposizioni di all'art. 119 del d.lgs. 50/2016

Art. 24 – Definizione delle controversie e Foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione della Concessione non darà mai diritto all'operatore economico di assumere decisioni unilaterali.

È escluso il giudizio arbitrale previsto dall'art. 206 d.lgs. 50/2016.

Competente è il giudice ordinario del Foro di Firenze.

Art. 25 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, comprese quelle relative all'imposta di registro e all'imposta di bollo, sono a carico dell'Operatore economico, senza alcun diritto di rivalsa. L'imposta di bollo è stata assolta dall'Appaltatore, per un importo complessivo pari a euro 120,00 (centoventi/00), rendendo dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di esatto adempimento mediante modello F24 Elide, secondo quanto disposto dal provvedimento n. 240013/2023 Ag. Entrate del 28/06/2023 . Copia di tale dichiarazione è allegata agli atti del procedimento.

Art. 26 – Riservatezza

L'Operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento dell'appalto in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) n. 2016/679.

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua

applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti

Art. 27 – Obblighi di comportamento e Patto di Integrità

L'Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>

In ottemperanza al Patto d'integrità predisposto dall'Università degli Studi di Firenze,

I. l'operatore economico si impegna:

- ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;

- a segnalare all'Università degli Studi di Firenze qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto d'interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Università degli Studi di Firenze;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001. In caso contrario l'Università degli Studi di Firenze disporrà l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

I suddetti obblighi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale l'Università degli Studi di Firenze ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che

prevede il rispetto degli obblighi di cui al Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

II. l'Università degli Studi di Firenze si impegna

- a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti – a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto – in caso di violazione di detti principi e qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Università degli Studi di Firenze nella propria regolamentazione;

- qualora riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

- ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp". La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

III Sanzioni

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati nell'art. 1 del Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'operatore economico medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Autorità di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

IV Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Università degli Studi di Firenze e i concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Le clausole previste ai nn. III (Sanzioni) e IV (Foro Competente) dell'art. 27 (Obblighi di Comportamento e Patto di Integrità) del presente Contratto vengono specificamente accettate e sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, con firma digitale del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Le clausole previste agli artt. 13: 19; 20; 26 ; del presente Contratto vengono specificamente conosciute, accettate e sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, con firma digitale del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto, l'anno duemilaventitré nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Per l'Università degli Studi di Firenze

dott. Massimo Benedetti

Per la Società

dott. ssa Francesca Moriani

ALLEGATI:

1. Relazione RUP e Capitolato d'appalto
2. Polizza fideiussoria definitiva
3. Offerta economica

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300076

G011_2023 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 2 LETT. B) del d.lgs. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 8 SERVER RACK E DI N. 3 SWITCH ETHERNET CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO D’APPALTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO 206.000,00 IVA ESCLUSA – NON SONO PREVISTI COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – CIG 997333613B– CUP B53C22001790006 – RUP DOTT. VINCENZO LAVEGLIA

RELAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento

La presente relazione è rilasciata dal dott. Vincenzo Laveglia, in qualità di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nominato con atto della Dirigente dell’area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, prot n. 84523 del 17/04/2023, che, ai sensi della normativa vigente, , dichiara quanto segue:

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, n. 3264 del 28 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento n. 115 del 21/06/2022 concesso per il progetto “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC” a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, CUP B53C22001790006;

VISTO il piano degli acquisti all’interno del Budget del progetto “ITACA.SB,” a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, per un importo pari a quello stabilito all’art. 1, comma 2, del decreto di concessione del finanziamento prot. n. 115 del 21 giugno 2022 CUP B53C22002150006;

VISTO il modello di gestione e responsabilità dei progetti finanziati dal PNRR inviatoci dall'ufficio della Dirigente Dott.ssa Farnararo, relativa alla delibera del CdA del 28/10/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10/03/2023 con la quale è stata disposta la nomina della Prof.ssa Lucia Banci come Referente Scientifico del Progetto ITACA.SB per il Dipartimento di Chimica;

VISTA la delibera del Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10/03/2023, in cui il consiglio di Dipartimento si impegna ad accogliere le attività del progetto ITACA.SB, e favorirne la realizzazione al fine del perseguimento degli obiettivi in esso riportati;

VISTA la richiesta di acquisto della Prof.ssa Lucia Banci in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto ITACA.SB comunicata al Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazioni mediante lettera del 07/02/2023;

VISTA la richiesta presentata dalla Prof.ssa L. Banci del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" in qualità di referente scientifico, per l'acquisto di:

□ **n. 8 Server rack** con le seguenti caratteristiche:

2 CPU Intel Xeon modello "silver" o superiore, ogni CPU deve avere almeno 16 core, con una frequenza superiore o uguale a 2.0 GHz;

256 GB RAM totali;

2 schede grafiche Nvidia modello L40 con almeno 48GB memoria per singola scheda, con microarchitettura NVIDIA Ampere o altro modello dello stesso produttore con caratteristiche non inferiori e tecnologia più recente;

Storage SSD totale di 1 TB, organizzato in 1 o due dischi;

Sistema I/O organizzato in 2 x 10 GB Base-T o superiore;

□ **n. 2 Switch Ethernet** con 24 porte 10 GB Base-T o superiore, "non gestiti", dispositivi plug-and-play senza opzioni di configurazione, gestione o monitoraggio da remoto;

DATO ATTO che il valore stimato dell'appalto è di euro 206.000,00 e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che l'infrastruttura di calcolo è necessaria per la determinazione, con alta efficienza, di strutture tridimensionali di macromolecole biologiche sulla base dei dati NMR e per l'integrazione di dati NMR con altre metodologie sperimentali e computazionali per la generazione della struttura tridimensionale di addotti strutturali multi-molecolari e per l'implementazione e lo sviluppo di metodi di machine-learning e deep-learning per applicazioni di biologia strutturale integrata.

CONSIDERATO che la Stazione appaltante è un'università statale e che la complessiva infrastruttura da acquistare è specificatamente destinata all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 126/2019, conv. dalla L. n. 159/2019, non si applicano a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

RICHIAMATE la Circolare AGID 24 giugno 2016, n.2 e la Circolare AGID 14 giugno 2019 n. 1, a mente delle quali le istituzioni universitarie possono procedere all'acquisizione di beni e servizi ICT per i propri Data Center, ai soli fini di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, previa comunicazione ad AGID che deve essere fatta dal Responsabile per la Transizione al Digitale;

VISTA la circolare del Responsabile per la Transizione al Digitale dell'Ateneo di Firenze, ing. Marius Spinu, prot. n. 39769 del 22/02/2023 con cui si richiede, anche per progetti finanziati da fondi PNRR, in caso di esigenze di questo tipo, di predisporre al Responsabile per la Transizione al Digitale, per l'invio al AGID, una nota riportando il fabbisogno qualificato e relativo valore economico nonché le motivazioni a fondamento dell'acquisto.

RICHIAMATA la nota a firma della prof.ssa Lucia Banci al Responsabile di Ateneo per la Transizione al Digitale, ing. Marius Spinu, del 29/05/2023 nonché la conseguente comunicazione ad AGID a cura del Dirigente Responsabile per la transizione al digitale, prot. n. 118690 del 30/05/2023;

RICHIAMATO l'art. 225 co. 8 del d.lgs. 36/2023 e la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 12/07/2023 nella parte relativa alla normativa applicabile alle procedure a evidenza pubblica relative a opere finanziate con fondi PNRR;

CONSIDERATO

- la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi: PNRR_ITACA_COSTI
- al fornitore individuato verrà richiesto il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;

- l'acquisto in oggetto è coerente con la programmazione di dettaglio della M04.C02, Linea di Investimento 3.1 nonché con il cronoprogramma dell'intervento ed è previsto dal piano di acquisti del progetto ITACA.SB, pertanto persegue gli obiettivi di tagging previsti dalla misura citata - Coefficiente TAG Digitale 100% e Coefficiente TAG Clima 0%;

CONSIDERATO che l'art. 50 co. 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice degli Appalti.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, secondo alinea, dell'All. II.1 del Codice, *le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti;*

RICHIAMATO il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1257 del 30/03/2022, nonché, per quanto applicabili le Linee Guida Anac n. 4, circa la possibilità di svolgere le indagini di mercato attingendo all'elenco di operatori economici abilitati e iscritti al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, il sottoscritto ha individuato n. 5 operatori di mercato abilitati nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica oggetto della presente richiesta di acquisto, da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 50 del d.lgs.36/2023, scelti tra coloro che offrono sul mercato prodotti omogenei a quelli oggetto della gara di cui si domanda l'indizione e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'art. 49 del Codice;

VISTO l'art. 35, co. 2 lett. b), l'elenco dei nominativi degli operatori economici da invitare sarà reso pubblico soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

VISTO il co. 4 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, si ritiene che la procedura possa essere aggiudicata con il criterio del prezzo più basso non ricorrendo le ipotesi individuate dall'art. 108, co. 2;

RICHIAMATO l'art. 54 del Codice e valutata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, si ritiene doversi prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, attraverso il ricorso al c.d. Metodo A, di cui all'All. II.2 del Codice;

VISTA la scheda tecnica n. 03/Checklist n.3, nella quale ricade la tipologia del bene in narrativa, che sarà utilizzata quale schema di controllo in riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, del Regolamento UE 241/2021 e della Circolare del MEF n. 33 del 13.10.2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

CONSIDERATO che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione biennale degli acquisti 2023/2024, CUI: F01279680480202300076;

RITENUTO che il progetto di acquisto è coerente con quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n.108, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In particolare, sarà richiesto all'operatore economico di fornire informazioni e documentazioni in merito alla situazione del personale o adempiere ad obblighi contrattuali in fase di esecuzione. Con riferimento alla previsione di cui al comma 4 dell'art. 47 del citato Decreto relativa all'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si ritiene realizzata l'ipotesi di deroga di cui al successivo comma 7 per la natura del contratto, avente ad oggetto la fornitura di una attrezzatura scientifica.

DATO ATTO che la fornitura oggetto di contratto d'appalto dovrà possedere le caratteristiche e le qualità descritte nel Capitolato speciale d'appalto (**All. 1**).

Le caratteristiche elencate nella sezione Art. 1 sono requisiti minimi essenziali delle componenti del server, che il venditore/fornitore può assemblare/comporre.

In particolare, per quanto riguarda il box/chassis/case e relativa infrastruttura interna, si richiede che il brand dei server in oggetto rientrino tra i seguenti: "DELL Inc.", "HPE" e che le macchine siano tutte uguali.

Il vincolo di tale caratteristica è dettato da esigenze di continuità tecnologica della infrastruttura esistente. Si richiede che il sistema integrato di gestione dei server sia iDRAC (presente sui server DELL) o ILO (presente sui server HPE). La gestione di tale infrastruttura richiederebbe effort maggiore nel caso dell'inserimento di nodi/server con brand diverso sia in termini di formazione del personale sia in termini di ore uomo per la gestione, in quanto brand diversi possono richiedere operazioni diverse tra loro, rendendo meno efficiente gli attuali processi di gestione automatica della infrastruttura di calcolo.

Fermo restando che ai sensi dell'art.4 del d.l. 126/2019 il presente acquisto è strettamente finalizzato a scopi di ricerca, si evidenzia che l'attuale convenzione Consip è priva del requisito della idoneità rispetto all'attuale esigenza di acquisto dell'Amministrazione, poichè non comprendendo le schede

grafiche del tipo oggetto di esigenza, comporterebbe per l'Ente la necessità di acquisire la predetta componente fuori convenzione, con un inevitabile aggravio dei costi oltre ad un aggravamento del procedimento di acquisto.

DATO ATTO che gli oneri a carico dell'Ateneo per il pagamento del contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n° 621 del 20.12.2022), pari a € 225,00 trovano copertura finanziaria sul fondo PNRR_ITACA_COSTI

DICHIARA

- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 16 d.lgs. 39/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto;
- di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata;
- che il Referente scientifico del contratto è individuato nella persona della Prof.ssa Lucia Banci;

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

RICHIEDE

- a) l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. e), del d.lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto della normativa speciale prevista dal D.L. 77/2021 e s.m.i.
- b) trasmette la documentazione necessaria per effettuare l'acquisto alla Centrale Acquisti per quanto di loro competenza e per l'espletamento della procedura.

Firenze, 06/09/2023

Il RUP

Dott. Vincenzo Laveglia

ALLEGATI

- 1) Capitolato Tecnico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300076 CIG 997333613B

**G011_2023 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 2 LETT. B) del d.lgs. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 8 SERVER RACK E DI N. 2 SWITCH ETHERNET CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO D’APPALTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO 206.000,00 IVA ESCLUSA – NON SONO PREVISTI COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. RUP DOTT. VINCENZO LAVEGLIA -

Art. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

La fornitura si compone di n. 8 server rack e di n. 2 switch ethernet.

- Caratteristiche dei server rack

Ognuno dei n. 8 server rack deve essere dotato delle seguenti componenti/caratteristiche:

- n. 2 CPU Intel Xeon modello “Silver 4314” o superiore, ogni CPU deve avere almeno 16 core;
- 256 GB di RAM totali o superiore;
- Box/chassis/case e relativa infrastruttura interna di marchio “DELL Inc.” o in alternativa “Hewlett Packard Enterprise” (HPE).
- **n. 2 schede grafiche** Nvidia modello L40 con almeno 48GB di memoria per singola scheda, con microarchitettura NVIDIA Lovelace o altro modello dello stesso produttore con caratteristiche non inferiori e tecnologia più recente;
- Storage SSD totale di 1 TB, organizzato in 1 o due dischi;
- Sistema I/O organizzato in 2 x 10 GB Base-T o superiore;
- Sistema integrato di gestione dei server iDRAC (presente sui server DELL) o ILO (presente sui server HPE).
- Le componenti del server devono essere compatibili (ovvero disponibilità dei driver) con il sistema operativo Linux Ubuntu Server LTS 18 o maggiore.
- Garanzia hardware per minimo 3 anni “on-site” comprensiva di parti e lavoro
- Servizio di assistenza e di manutenzione della fornitura per la durata minima di 36 mesi

- Caratteristiche degli switch ethernet

Ognuno dei n. 2 **Switch Ethernet** deve avere le seguenti caratteristiche:

- n. 24 porte 10 GB Base-T o superiore, “non gestiti”, ovvero dispositivi plug-and-play senza opzioni di configurazione, gestione o monitoraggio da remoto;

Completano la fornitura il servizio di installazione e manutenzione, come descritto all'art. 6.3, con oneri e spese a carico dell'Appaltatore.

La fornitura deve possedere le caratteristiche tecniche minime sopra descritte pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 2 REQUISITI GENERALI DELLA FORNITURA – CONFORMITÀ - DNSH

Tutte le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n.80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;

Inoltre è richiesto che le apparecchiature siano conformi a quanto riportato nella Scheda n. 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”, della Circolare RGS n. 32/2021. Qualora richiesto, il fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni contraenti eventuale documentazione aggiuntiva necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui alla circolare sopra menzionata, anche in virtù di eventuali modifiche in corso di vigenza contrattuale.

Art. 4 COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR

La fornitura richiesta:

- è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU per il progetto "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC";
- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;
- contribuisce al principio del tagging digitale;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC" e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.

Art. 5 IMPORTO

L'importo della fornitura è complessivamente di € 206.000,00 IVA esclusa. Non sussistono costi per la sicurezza e in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. L'importo è da ritenersi comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'esecuzione dell'appalto, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi. Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura e ai servizi connessi, anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento, l'installazione e la colloca-zione nei locali di destinazione.

Art. 6 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

5.1 Requisiti generali inerenti l'operatore economico

A pena di risoluzione dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023.
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67.

- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) L. n. 190 ed in particolare art. 42 ove applicabile

5.2 Requisiti speciali inerenti la fornitura

L'operatore economico deve altresì garantire:

- la fornitura oggetto dell'affidamento non arreca nessun danno significativo all'ambiente, c.d. DNSH, come prescritto dall'art.5 del Regolamento (UE) 2021/241;

- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 6 MODI E TERMINI DI CONSEGNA

6.1 Luogo di consegna

Il "bene" deve essere consegnato presso il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino – Firenze.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

6.2 Termini di consegna

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente art. 6.1, **entro 60 giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto. La fornitura dovrà essere installata e operativa non oltre il 15/12/2023 per motivi legati alla corretta rendicontazione del finanziamento di cui in premessa.

Il termine sopra indicato consentirà di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna e tutto quanto necessario all'installazione della strumentazione ed alla sua messa in servizio dovrà essere opportunamente e preventivamente concordato con il RUP ed il DEC della fornitura.

6.3 Modalità di consegna e installazione

Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software) anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell’apparecchiatura (completa di tutti i componenti).

Tutte le singole componenti dovranno essere rese identificabili.

Alla consegna e successiva installazione dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di consegna e installazione”, in contraddittorio con l’Amministrazione, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione stessa e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la data e il luogo di avvenuta consegna ed installazione;
- il numero di riferimento del documento di trasporto del fornitore (DDT);
- la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura;
- un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore);
- il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed installazione e il
- quantitativo delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornitura;
- la quantità delle componenti opzionali consegnate ed installate.

6.4 Configurazione e Avvio Operativo.

Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere alla configurazione delle apparecchiature e ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall’Amministrazione, sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell’ambito della fornitura in oggetto.

Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo della fornitura, deve essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di configurazione e di avvio operativo”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- l’identificativo unico di installazione (precedentemente assegnato dal Fornitore in sede di “consegna ed installazione”);
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;

- la descrizione degli eventuali problemi/malfunzionamenti riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi/malfunzionamenti riscontrati.

Le attività legate alla configurazione, l'avvio operativo, la verifica delle funzionalità e la redazione del predetto “verbale di configurazione e di avvio operativo”, dovranno concludersi entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente “verbale di consegna ed installazione”, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del “verbale di configurazione ed avvio operativo”, l'Amministrazione ordinante effettuerà le verifiche di conformità (intese come verifica di conformità delle caratteristiche tecniche e di funzionalità ovvero non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione contrattuale, tecnica e manualistica d'uso), in contraddittorio col Fornitore.

ART. 7 ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE; GARANZIA DELLA FORNITURA; R.A.E.E.

Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione un servizio di assistenza in remoto che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia per il malfunzionamento delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla “data di accettazione delle apparecchiature”, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Il servizio di manutenzione si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.

Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e le componenti hardware, al sistema operativo, all'eventuale software di base e al firmware costituenti le apparecchiature.

Il Fornitore dovrà quindi fornire ed installare gratuitamente su richiesta dell'Amministrazione, gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia.

A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l'eventuale reinstallazione del sistema operativo avverrà solo se quest'ultimo verrà messo a disposizione dall'Amministrazione al tecnico, al momento dell'intervento di ripristino del guasto relativo all'intervento.

A fronte di un intervento di ripristino di malfunzionamento che includa la sostituzione di una o più componenti guaste, qualora l'ordinativo non includa il servizio opzionale di Hard Disk Retention

(limitatamente a HDD e/o SDD e/o NVME), è fatto obbligo della Amministrazione Contraente la restituzione al Fornitore di suddette componenti.

L'acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuato telefonicamente o potrà essere richiesto anche mediante e-mail.

Per ogni intervento di manutenzione in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di manutenzione in garanzia”, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della tipologia di intervento, delle attività svolte e dei livelli di servizio ottenuti; dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data e il luogo dell'avvenuto intervento;
- l'identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore all'atto dell'installazione);
- un identificativo unico dell'intervento;
- un identificativo unico della chiamata ed il corrispondente orario e data di apertura;
- il numero delle apparecchiature oggetto del servizio;
- il quantitativo (numero) e la tipologia delle apparecchiature e della componentistica
- opzionale consegnata ed installata, nonché l'elenco delle caratteristiche tecniche;
- una descrizione delle attività svolte durante l'intervento;
- in caso di sostituzione di componenti, gli identificativi (part number) delle componenti sostituite e di quelle di rimpiazzo;
- l'orario e la data di inizio dell'intervento;
- l'orario e la data di termine dell'intervento;
- l'orario e la data di ripristino dell'operatività delle apparecchiature.

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato dell'Amministrazione, concluderà le attività di “Manutenzione in garanzia”.

Il Fornitore, gratuitamente, dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto di fornitura.

Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E., per le apparecchiature in possesso dell'Amministrazione immesse sul

mercato dopo il 31 dicembre 2010. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.

ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP e il DEC.

Dopo la consegna e l'installazione, ma prima del pagamento della fattura, il RUP, provvede all'accertamento della conformità della fornitura, in termini di quantità, qualità e rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato. La verifica di conformità è la verifica di non difformità della fornitura rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato, nella documentazione tecnica e nella manualistica d'uso.

In particolare il RUP verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature, complete di tutti i dispositivi e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, la verifica si intende positivamente superata solo se le apparecchiature oggetto della stessa risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale, firmato dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese sono a carico del Fornitore.

La fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale (di verifica) verrà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature".

In caso di esito negativo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di verifica), a sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena l'applicazione delle penali.

Anche la seconda verifica verrà effettuato secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detta seconda verifica, l'Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le relative penali, previste nel presente Capitolato, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 1456 cod. civ. Resta inteso che la fatturazione della fornitura potrà avvenire solo previo esito positivo delle verifiche di conformità.

Art. 8 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITA', DECADENZA, PRESCRIZIONE

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, l'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo,
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 9 PENALI

9.1 Ritardi nella consegna della fornitura

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all'art.6.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

9.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il CERM fatto salvo ogni risarcimento per maggiori e ulteriori danni, applicherà al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

9.3 eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all'art. 6 e 7, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC all'indirizzo indicato nei documenti di gara.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1‰ dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

9.4 violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall'art.47, comma 3, comma 3-bis, da parte del fornitore, si applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

9.5 applicazione delle penali

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la AGPSC potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 10 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

Si applica l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

Art. 12 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG 997333613B

CUP B53C22001790006

PNRR M4 C2 - Linea di Investimento 3.1 - ITACA.SB Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

Art. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Art. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre e specificamente alle seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

Art. 15 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto

all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" sono svolte dal Dott. Vincenzo Laveglia, nominato con nota della Dirigente dell'area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 84523 del 17/04/2023;

Art. 20 RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.


Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:


Capitolato tecnico


Firenze, 06/09/2023

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)


(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)







1
C
C
s
s
V
1
F
C
C
i
C
C



Offerta Economica relativa a

Descrizione G011_2023 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 2 LETT. E) del d.lgs. 36/2023
RdO nr. 3777340 DELLA FORNITURA DI N. 8 SERVER RACK E DI N. 2 SWITCH ETHERNET CON LE
CARATTERISTICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO D'APPALTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
Numero lotto 1↑ACA.SB

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		
Ufficio	OBIETTIVO STRATEGICO "CENTRALE ACQUISTI"		
Codice Fiscale	01279680480	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Via gino capponi n. 7		
Città	Firenze		
Recapito telefonico	0552756942		
Email	CENTRALE.ACQUISTI@UNIFI.IT		
Punto Ordinante	MASSIMO BENEDETTI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

Var Group S.p.A.

Partita IVA

03301640482

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
Percentuale di ribasso	16,20

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE